



## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER  
GLI INDUMENTI DEGLI OSPITI E LE DIVISE DEGLI OPERATORI DELLE  
STRUTTURE DELL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  
DAL 01/05/2023 AL 30/04/2027 – CIG 96279102AD**

Con Determinazione del direttore generale nr. **135** del 20/12/2022 l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna ha avviato la procedura di gara telematica per l’affidamento del servizio di lavanderia per gli indumenti degli ospiti e le divise degli operatori delle strutture dell’ASP della Bassa Romagna.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura indetta.

L’affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con l’applicazione del criterio del **minor prezzo** ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia – Romagna, SATER, accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, di seguito “sito”.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il direttore generale dell’ASP, dott.ssa Monica Tagliavini. Il codice unico di intervento (CUI) inserito nella programmazione biennale delle acquisizioni di servizi e forniture è S02295380394202200033.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 Il sistema degli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna**

Come premesso, ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia – Romagna, SATER, accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Il funzionamento della piattaforma SATER avviene nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare:

- del Regolamento UE n. 910/2014;
- del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel regolamento di utilizzo del sistema, disponibile al seguente link:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti>

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

## 1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- 1) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- 2) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- 3) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La **presentazione dell'offerta**, i **chiarimenti**, tutte le **comunicazioni** e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati **esclusivamente attraverso SATER** e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

## 1.3 Registrazione degli operatori economici e identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico

medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

## **2. DOCUMENTI DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aspbassaromagna.it>, e sulla piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia – Romagna, SATER, accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale d'appalto;
- 3) Allegato A1 - Domanda di partecipazione;
- 4) Allegato A2 - DGUE (documento di gara unico europeo);
- 5) Allegato A3 - Modello dichiarazioni integrative al DGUE;
- 6) Allegato A4 - Modello attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il modello F23, ma acquistando apposto contrassegno);
- 7) Allegato A5 - Dichiarazione sostitutiva antimafia/famigliari conviventi;
- 8) Allegato A6 - (da utilizzare in caso di ricorso all'avvalimento);
- 9) Allegato A7 - Dettaglio prezzi unitari;
- 10) DUVRI ASP dei Comuni della Bassa Romagna

## 2.2 Chiarimenti

Le eventuali **richieste di chiarimenti** o osservazioni che l'operatore economico partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara dovranno essere inviati a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> entro ore 12,00 del giorno 09/03/2023. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. ASP risponderà tramite SATER alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso SATER. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo pec indicato in sede di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- ✓ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- ✓ In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- ✓ In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- ✓ In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

#### **3.1 Oggetto dell'appalto**

Le prestazioni oggetto dell'affidamento, come meglio identificate nel capitolato speciale d'appalto, riguardano l'affidamento del **servizio di lavaggio, stiratura ed etichettatura degli indumenti degli ospiti e delle divise degli operatori presso le strutture gestite dall'ASP dei Comuni della Bassa Romagna.**

L'appalto è costituito in un **unico lotto** poiché l'amministrazione ritiene che la suddivisione in lotti possa pregiudicare la corretta esecuzione del servizio.

#### **3.2 Importo a base di gara**

L'importo complessivo dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è stimato in euro 596.305,34 (IVA esclusa) di cui:

- **euro 595.805,34** per il servizio in oggetto e soggetti a ribasso d'asta;
- **euro 500,00** quali oneri per la sicurezza da interferenze predeterminati dall'amministrazione e non soggetti a ribasso d'asta;

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro 149.076,34, sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti e tenendo conto del costo orario per unità di lavoro delle imprese operanti nel medesimo settore merceologico di cui al presente affidamento.

**L'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta è pari a euro 595,805,34 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.**

## **4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 Durata dell’affidamento**

La durata dell’appalto è di **48 mesi** naturali e consecutivi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, e più precisamente dal 01/05/2023 al 30/04/2027.

### **4.2 Opzioni e rinnovi**

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere aumentata di ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurare la continuità del servizio non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in **forma singola** o **associata**, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. **In particolare:**

- ✓ **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- ✓ **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- ✓ **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- ✓ I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
- ✓ Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,

indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

- ✓ Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. **In particolare:**
  - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In ogni caso tali imprese non possono rivestire la qualità di mandatarie e le altre imprese aderenti all'R.T.I. non devono essere assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate come esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022. In un'ottica di celerità procedurale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'aggiudicazione con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice è richiesta **l'iscrizione al registro delle imprese** della CCIAA, competente per territorio, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Con la dichiarazione di iscrizione deve essere indicato il numero e località di iscrizione e la tipologia di attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non si richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Il concorrente deve dimostrare di aver svolto, nel periodo decorrente dal 01/01/2017 al 31/12/2021, almeno un servizio analogo, riferito alla prestazione qualificata come principale, della durata di almeno 2 anni, a favore di una pubblica amministrazione, anche risultante da più contratti, purché continuativi, col medesimo committente. Per tale requisito bisognerà indicare: committente, durata, importo contrattuale ed oggetto.

Per servizi analoghi devono intendersi non necessariamente servizi identici, quanto piuttosto servizi attinenti al medesimo settore professionale – imprenditoriale della prestazione individuata come principale.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte dell'aggiudicataria della capacità tecnica e professionale necessaria per garantire la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio.

**La comprova del requisito, è fornita mediante:**

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- ✓ da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso, con la specificazione che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

#### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3 (Dichiarazioni integrative).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto indicato nel presente disciplinare. In applicazione di quanto disposto dall'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, non si ravvisano limiti percentuali al subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il concorrente potrà indicare all'atto dell'offerta (nella Parte II, Sezione D, del DGUE) le parti delle attività contrattuali che intende subappaltare, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore; a tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, il soggetto aggiudicatario non può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto al soggetto che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata da:

- a) una **garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo a base dell'appalto, precisamente di importo pari ad euro **11.926,11**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

### **La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, mediante:**

- **sistema PAGOPA**
- **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie.

È pertanto opportuno che gli operatori economici partecipanti, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, verifichino, preventivamente e nel loro specifico interesse, che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai internet della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

**La garanzia fideiussoria dovrà:**

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 dicembre 2022;
- d) avere validità per **180 giorni** dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
  - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (ossia l'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione all'ASP dei Comuni della Bassa Romagna, dietro richiesta della stessa ASP entro 15 giorni dalla richiesta medesima);
- f) contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti).

**La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:**

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Il concorrente deve inserire su Sater il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

### 10.1 Riduzioni delle garanzie

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. A tal fine il concorrente dovrà indicare quali delle condizioni seguenti sussistono, ed allegare la documentazione attestante il possesso delle condizioni dichiarate, attestandone, altresì, la conformità all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000. Si precisa che ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

| CONDIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIDUZIONE                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.1) Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI ISO 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.                             | Riduzione del <b>50%</b>                                                                    |
| a.2) Si applica la riduzione del 50%, <u>non cumulabile con quella di cui al punto a.1)</u> anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. |                                                                                             |
| b.1) Possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009                                                                                          | Da sola: riduzione del <b>30%</b><br>Cumulo con condizione a.1): riduzione <b>50% e 30%</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b.2) Possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (in alternativa alla condizione b.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da sola: riduzione del <b>20%</b><br>Cumulo con condizione a.1): riduzione <b>50% e 20%</b>                |
| c) Possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da sola: riduzione del <b>20%</b><br>Cumulo con condizioni a.1) e a.2): riduzione <b>50% e 20%</b>         |
| d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da sola: riduzione del <b>15%</b><br>Cumulo con condizioni a.1) a.2) b.1) b.2): riduzione <b>50% e 15%</b> |
| e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, o di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006. | Riduzione del <b>30%</b> non cumulabile                                                                    |

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Per programmare i sopralluoghi le richieste, scritte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa, dovranno essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: [ufficioacquisti@aspbassaromagna.it](mailto:ufficioacquisti@aspbassaromagna.it)

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro quindici giorni prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una trattenuta agli atti d'ufficio e l'altra rilasciata al concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

In ragione del valore dell'appalto, i concorrenti sono tenuti al versamento del **contributo a favore di ANAC per un importo pari ad euro 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera n. 1121 del 29 Dicembre 2020. All'atto del versamento, gli operatori indicano il CIG e allegano la ricevuta ai documenti di gara all'interno della busta amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del portale ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

## **13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.

In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno essere convertiti in formato PDF e firmati con la modalità PADES, che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide>

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00** del giorno **16/03/2023**.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante e SATER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di

concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**Le offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire già esistenti al momento di presentazione dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase di esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER.

## 15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **documentazione amministrativa** deve essere inserita sul portale degli acquisiti telematici della Regione Emilia – Romagna, SATER, secondo i termini e le modalità prescritte dalla piattaforma e deve comprendere, a pena di esclusione:

- 1) domanda di partecipazione (**allegato A1**);
- 2) DGUE (**allegato A2**);
- 3) dichiarazioni integrative al DGUE (**allegato A3**);
- 4) PASSOE;
- 5) garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 e copia certificazioni per le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice;
- 6) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario
- 7) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) documento che comprova l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (**allegato A4** o, in alternativa, **Modello F23**);
- 9) dichiarazione sostitutiva antimafia/famigliari conviventi (**allegato A5**);
- 10) copia scansionata del verbale di avvenuto sopralluogo;
- 11) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.9 (*solo in caso di avvalimento*);
- 12) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.10 (*solo in caso di soggetti associati*).

Si raccomanda di **non inserire** nella documentazione amministrativa alcun documento relativo all'offerta economica, pena l'**esclusione** dalla gara.

### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A1** al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **firmata digitalmente**:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di documentazione sottoscritta digitalmente **da un procuratore**, dovrà essere collocata su SATER dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente deve compilare e sottoscrivere digitalmente il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (**allegato A2** al presente disciplinare).

Per la compilazione del DGUE l'operatore economico partecipante dovrà attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/7/2016.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE:

- ✓ integrano gli elementi della domanda di partecipazione alla gara;
- ✓ attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- ✓ attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione richiesti in relazione alla presente gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- d) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3 Dichiarazioni integrative al DGUE

Il concorrente deve rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il modello **allegato A3** al presente disciplinare. In particolare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:

- 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) di avere esaminato tutti i documenti di gara e di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del MATTM del 9 dicembre 2020;
- 5) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale prevista per la presente procedura e di cui al paragrafo 23 del presente disciplinare;
- 6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato sul sito [www.aspbassaromagna.it](http://www.aspbassaromagna.it) nell'area amministrazione trasparente / disposizioni generali / codice di comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 8) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte

da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

- 10) di fornire i dati utili ai fini dell'acquisizione della certificazione ex L. 68/99, degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 "antimafia" e delle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del D Lgs. n. 50/2016;
- 11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti specificati al paragrafo 22 del presente disciplinare;
- 12) *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento giudiziario di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e dichiarano di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
- 13) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente.

**In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.4 PASSOE**

Il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 è un documento rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che comprova la registrazione al sistema per la verifica del possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale, da parte della stazione appaltate.

Il PASSOE, rilasciato dal sistema, deve essere inserito nella documentazione di gara debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma autografa di tutti gli operatori ivi indicati, accompagnato da copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di gruppo, da parte del soggetto mandatario/consorzio.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il codice PASSOE. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, oppure la mancata corrispondenza tra il soggetto partecipante ed il soggetto risultante dal PASSOE, richiede all'operatore economico concorrente di acquisirlo e trasmetterlo entro il termine perentorio di 2 giorni di calendario, onde consentire all'Amministrazione l'effettuazione delle prescritte verifiche dei requisiti; in mancanza, si procede all'esclusione dell'operatore economico concorrente e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016.

#### **15.5 Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore**

La garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice sono da prodursi con le modalità precisate al precedente **paragrafo 10**.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice sono da prodursi le copie scansionate delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

#### **15.6 Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC**

Così come previsto al precedente **paragrafo 12**.

### 15.7 Documento che comprova l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 deve essere comprovato, **alternativamente**, con una delle seguenti modalità:

- 1) **Modello F23** (Ufficio Ente: TGZ; Codice tributo: 456T; Descrizione: imposta di bollo; CIG: 96279102AD) dal quale si evince l'assolvimento del bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente, caricato nella piattaforma telematica SATER.
- 2) mediante apposizione della marca da bollo, regolarmente annullata, sul modello **allegato A4** sottoscritto digitalmente, scansionato e caricato nella piattaforma telematica SATER.
- 3) assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione del codice numerico composto da 14 cifre sul modello **allegato A4** sottoscritto digitalmente, scansionato e caricato nella piattaforma telematica SATER. In questo caso si chiede di allegare copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972) e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- 4) dichiarazione di assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione.

### 15.8 Ulteriore documentazione a corredo

L'operatore economico partecipante dovrà inoltre completare la documentazione amministrativa con:

- la dichiarazione sostitutiva antimafia/famigliari conviventi (**Allegato A5**);
- la copia scansionata del verbale di avvenuto sopralluogo.

### 15.9 Documentazione in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà compilare la **sezione C del DGUE** unitamente alla dichiarazione di avvalimento (**allegato A6**) e dovrà inserire tra la documentazione amministrativa la seguente documentazione per ciascuna impresa ausiliaria:

- ✓ il DGUE a firma dell'ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare ed oggetto di avvalimento;
- ✓ l'allegato A3, dichiarazioni integrative al DGUE, dell'ausiliaria;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- ✓ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- ✓ il PASSOE dell'ausiliaria;
- ✓ copia del contratto di avvalimento;

#### **15.10 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- ✓ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- ✓ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✓ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - 3) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve essere inserita sul portale degli acquisiti telematici della Regione Emilia – Romagna, SATER, secondo i termini e le modalità prescritte dalla piattaforma e deve contenere, a pena di esclusione:

- ✓ **l'offerta economica espressa quale ribasso percentuale del valore complessivo posto a base d'asta, stimato in euro 595,805,34 (IVA esclusa).** Tale importo deve essere inteso quale massimo possibile, pertanto l'ASP prenderà in considerazione solo offerte di valore pari o inferiore. Non saranno accettate offerte al rialzo, né offerte parziali e/o condizionate o recanti correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. La percentuale di ribasso deve essere espressa indicando al massimo due decimali. **Indicare, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera e la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.**
- ✓ il prospetto **dettaglio prezzi unitari** per ogni singolo prodotto indicato nell'**allegato A7** al presente disciplinare di gara, debitamente compilato (e che costituirà poi l'elenco prezzi che verrà applicato per ogni singola prestazione in corso di esecuzione del contratto).

Si precisa che il valore complessivo del dettaglio prezzi unitari (risultante dalla somma dei prodotti fra i prezzi unitari offerti per singola prestazione e relativa quantità presunta indicata per prestazione) dovrà necessariamente corrispondere al valore complessivo offerto inserito nell'apposito campo dell'offerta economica sul portale degli acquisiti telematici SATER. Si prega pertanto di prestare particolare attenzione all'esatta corrispondenza.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante procederà alla **valutazione dell'anomalia** delle offerte secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 2 o 2-bis (a seconda del numero delle offerte), del Codice.

Nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti **inferiore a cinque non si procederà** alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del Codice, fermo restando il potere della stazione appaltante, ai sensi del suddetto art. 97, comma 6, ultima parte del Codice, di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate tramite il portale degli acquisiti telematici della Regione Emilia – Romagna, SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili da: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno <b>21/03/2023</b> alle ore 9,00. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

In tale seduta, un seggio di gara procede, attraverso la piattaforma telematica SATER, a verificare la ricezione delle offerte ivi collocate entro il termine sopra fissato e a controllare la conformità della **documentazione amministrativa** a quanto richiesto nel presente disciplinare e a valutare quindi l'ammissibilità delle stesse.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice la stazione appaltante inviterà il concorrente, tramite SATER, ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente paragrafo 14.

Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute pubbliche virtuali per terminare l'esame della documentazione ai fini dell'ammissibilità, la data e l'ora delle stesse sono rese note ai soggetti

concorrenti almeno due giorni prima della data fissata, esclusivamente mediante la piattaforma SATER.

Si procederà quindi, nella medesima seduta pubblica (o in un'ulteriore seduta virtuale opportunamente convocata con comunicazione inviata tramite SATER almeno due giorni prima della data fissata) all'apertura delle buste contenenti le **offerte economiche** presentate verificandone la correttezza formale.

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 o 2-bis (a seconda del numero delle offerte) e comunque in presenza di un numero di offerte pari o superiore a 5 nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

Indipendentemente dalla valutazione dell'anomalia, qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente posizionato primo in graduatoria sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il RUP verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice. In caso di esito positivo della verifica il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione. In caso contrario il RUP procede all'esclusione del concorrente.

## 20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il responsabile unico del procedimento formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché ritenuta congrua. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto nonché in capo ad eventuali soggetti ausiliari. Tale verifica avverrà, ai sensi della Delibera ANAC 464 del 27/07/2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), salvo quanto non verificabile tramite suddetto sistema che sarà acquisito con le modalità di cui al DPR n. 445/2000.

In carenza dei suddetti requisiti si procederà all'esclusione del concorrente ed all'incameramento della garanzia provvisoria.

**La stazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, aggiudica l'appalto.** Qualora l'aggiudicazione dell'appalto sia fatta prima della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti, la suddetta aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo delle sopraccitate verifiche.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione (o dell'aggiudicazione, se già effettuata), alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Si procederà inoltre al riscontro delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche rispetto ai dati risultanti nel casellario informatico istituito presso l'ANAC.

La **stipulazione del contratto** di appalto è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto di appalto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del

Codice, con cui si rende nota l'aggiudicazione, gli operatori economici non aggiudicatari saranno inviati a ritirare la cauzione provvisoria presentata secondo tempistiche e modalità ivi indicate.

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto di appalto dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere la documentazione richiesta nella comunicazione di aggiudicazione entro il termine ivi indicato. Il mancato rispetto del termine previsto per la stipulazione del contratto, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Il contratto di appalto verrà stipulato in **forma pubblica amministrativa** (mediante sottoscrizione con firme digitali) e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto di appalto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'ANAC, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'operatore economico che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

#### **La formalizzazione del contratto è subordinata:**

- all'esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- alla comunicazione degli **estremi identificativi del conto corrente** dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di aggiudicazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- dati identificativi di **polizza assicurativa** valida per tutto il periodo contrattuale, a copertura del rischio di responsabilità civile del fornitore che tenga indenne l'Ente, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività inerenti l'espletamento dell'appalto. La ditta aggiudicataria è dunque tenuta a risarcire, senza alcun diritto di rivalsa con l'ente, per ogni danno comunque causato a persona o cose nel corso dell'esecuzione della fornitura per cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale;

- alla costituzione di **una cauzione definitiva**, il cui importo e modalità devono rispondere a quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs 50/2016; in particolare, la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Detta cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la stessa abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi mediate l'attestazione dei regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui l'ente nulla ha più da pretendere;
- alla consegna di un **elenco del personale addetto alle consegne** e del **referente** interno individuato dalla ditta per tutte le comunicazioni relative al contratto

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto di appalto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto è pari a circa 2.200,00 euro. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese e le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali** e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto di appalto. L'importo delle suddette spese ammonta presumibilmente a 200,00 euro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 21. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici concorrenti possono indicare, utilizzando l'apposita sezione dell'**allegato A3** al presente disciplinare, quali informazioni o documenti non possono essere forniti al richiedente l'accesso agli atti per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale, tramite motivata e comprovata dichiarazione.

## 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura di affidamento saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento dei dati raccolti è l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna.

Il conferimento dei dati è requisito necessario per partecipare alla gara. Gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi previsti da disposizioni normative.

I dati saranno conservati presso l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna per tutta la durata della procedura di gara, e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## 23. DISPOSIZIONI GENERALI

- **Clausola sociale:** Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
- Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.
- Contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna. Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 all'amministrazione

aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le disposizioni tuttora in vigore, la Legge 241/1990, il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con la Legge 120/2020, il D.L. 77/2021 così come convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108 e le altre normative in materia di pubblici appalti.

Il responsabile unico del procedimento  
dott.ssa Monica Tagliavini

#### **ALLEGATI:**

- 1) Allegato A1 - Domanda di partecipazione
- 2) Allegato A2 - DGUE (documento di gara unico europeo)
- 3) Allegato A3 - Modello dichiarazioni integrative al DGUE
- 4) Allegato A4 - Modello attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il modello F23, ma acquistando apposto contrassegno)
- 5) Allegato A5 - Dichiarazione sostitutiva antimafia
- 6) Allegato A6 - (da utilizzare in caso di ricorso all'avvalimento)
- 7) Allegato A7 - Dettaglio prezzi unitari
- 8) Capitolato speciale d'appalto
- 9) DUVRI ASP dei Comuni della Bassa Romagna